

Strumenti di risoluzione della crisi di impresa

Quando l'impresa si trova in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (declino accentuato) o già versa in uno stato di crisi o di vera e propria insolvenza, e non risulti sufficiente per superare tale condizione attuare un accordo stragiudiziale o un piano attestato di risanamento, ex art. 67, c. 3, lett. d, l.f.¹, necessitando, per effetto di perdite di capitale subite, di beneficiare delle misure di sospensione delle cause di scioglimento e/o delle misure protettive del patrimonio, essa potrà optare per le misure previste dal nuovo istituto della composizione negoziata introdotto con il D.L. 118/2021 o per gli altri strumenti previsti dalla legge fallimentare, in particolare all'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis od al concordato preventivo, disciplinato dagli articoli 160 e seguenti, istituti questi ultimi che consentono anche di accedere alla transazione fiscale e previdenziale di cui all'art. 182-ter.

La scelta dello strumento più adatto per il superamento delle difficoltà in cui l'impresa si dibatte va operata in base al grado di squilibrio esistente, alla possibilità che le cause sottostanti a detti squilibri possano essere efficacemente rimosse, ed alle caratteristiche dell'impresa (numerosità e concentrazione delle posizioni debitorie, livello delle tensioni con gli stakeholder, ecc.).

Così, quando la crisi dell'impresa è ancora di natura essenzialmente finanziaria e si preveda una massiccia adesione dei creditori, o comunque essa disponga della liquidità necessaria a far fronte al pagamento dei creditori non aderenti nei 120 giorni successivi all'omologa o alla scadenza dei debiti, al fine del superamento della crisi si potrà optare per l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l.f., che è di norma da preferire al concordato preventivo per i minori costi ad esso ascrivibili e per i minori vincoli che ne conseguono (consente di derogare alla par condicio creditorum, non prevede la figura del commissario giudiziale, ecc.).

Al crescere delle difficoltà potrà risultare invece opportuno accedere al concordato preventivo, con prosecuzione dell'attività di impresa o con liquidazione dei beni ove ne siano venuti meno i presupposti.

Nelle pagine seguenti vengono riportate le principali caratteristiche dei diversi strumenti previsti dalla legislazione vigente per il superamento delle crisi aziendali.

La volontà manifestata a più riprese dal legislatore, anche con il predetto decreto istitutivo della Composizione Negoziata, è quella di far emergere le crisi aziendali il prima possibile per evitare che esse diventino irreversibili, come è nella logica dell'operatività delle imprese.

A tal fine giova in particolare ricordare l'introduzione degli obblighi di segnalazione da parte degli Enti e dell'Organo di controllo della società, che in attesa dell'entrata in vigore delle relative disposizioni contenute nel Codice della Crisi sono state riportate in altre norme che ne riproducono lo spirito, che è quello dell'emersione anticipata della crisi.

Così, in aggiunta all'obbligo di segnalazione da parte dell'Organo di controllo della società, l'art. 30-sexies (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati) del D.L. 152 del 6 novembre 2021 (che contiene disposizioni per l'attuazione del PNRR), prevede quanto segue:

<<1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

¹ i cui effetti sono sostanzialmente limitati all'esenzione dalla revocatoria (a condizione che il piano, attestato, sia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria ed assicuri il riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa) ed alla possibilità per i creditori di portare in deduzione le perdite sui crediti, ove il piano venga pubblicato al registro delle imprese.

b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;

c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;

c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022>>.

Al fine di predisporre un adeguato piano di risanamento di un'impresa in crisi o in fase solo di declino ove si stia agendo in tempo occorre analizzare approfonditamente quali sono state le cause che l'hanno determinata o la stanno per determinare.

Dette cause, che rappresentano la vera motivazione dello stato attuale o prospettico dell'impresa e che non vanno confuse con i sintomi della crisi, che si palesano con la scarsa liquidità, l'incapacità di pagare i creditori con regolarità, la riduzione dei ricavi, il peggioramento dei margini di profitto, il conseguimento di perdite, il deficit patrimoniale, ma anche la caduta degli ordinativi e delle commesse, ecc., vanno individuate in particolare attraverso l'analisi dell'andamento dei principali "drivers" del successo dell'impresa.

L'analisi degli indici e dei flussi consuntivi rappresentano verosimilmente il principale metodo di analisi, che va tuttavia integrato con un efficace sistema di budgeting al fine di anticipare i segnali della crisi che tenga conto del prevedibile futuro attecchirsi dei "drivers" e delle conseguenze derivanti da cause negative che non hanno ancora espletato appieno il loro impatto sui conti aziendali ma che tuttavia incidono sul prevedibile futuro andamento delle commesse e sulle incidenze dei costi aziendali sui ricavi.

Attraverso l'analisi di bilancio si rileva quando gli indici o i flussi sono peggiorati e di quanto essi divergano da quelli riscontrabili nel settore o da un campione di imprese concorrenti.

Per semplicità possono essere verosimilmente individuati come proxy dello stato di salute dell'impresa il ROA (Return on Asset) che riflette sia il margine di profitto che il tasso di rotazione del capitale investito ed il rapporto tra patrimonio netto ed il totale dell'attivo, cd. indice di indipendenza finanziaria, che meglio esprimono, rispettivamente, la capacità reddituale e la solidità patrimoniale dell'impresa.

Il loro grado di compromissione può essere valutato anche in termini assoluti, prescindendo da un puntuale confronto con i benchmark delle altre imprese del settore, che rileva soprattutto per capire il margine di recupero prospettico degli equilibri.

Di seguito si riportano, in separati prospetti, talune importanti caratteristiche degli strumenti giuridici sommariamente illustrati.

Composizione Negoziata

3

| | |
|---|--|
| Normativa di riferimento | Decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118 |
| A chi si presenta la domanda | L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato. |
| Oggetto della proposta | <p>Art. 2. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.</p> <p>Art. 11. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio le parti possono, alternativamente:</p> <p>a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 (misure premiali) se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;</p> <p>b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).</p> <p>2. L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del regio decreto n. 267 del 1942. La percentuale di cui all'articolo 182-septies, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto. L'imprenditore può, in alternativa, <u>nel caso cioè in cui non si trovi una soluzione concordata</u>, predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942; - (all'esito delle trattative) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto; - accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare.</p> |
| Requisiti soggettivi ed oggettivi | Impresa commerciale anche sotto la soglia di fallibilità ed agricola in stato di squilibrio patrimoniale o economico finanziario. |
| Sul grado di soddisfacimento e sulle modalità di pagamento dei creditori | Non esistono disposizioni specifiche. |
| Pagamento creditori pregressi | L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. |
| Documentazione da produrre | <p>Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 118/2021 l'impresa oltre a compilare apposito modulo presente in piattaforma deve presentare:</p> <p>a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;</p> <p>b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;</p> <p>c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;</p> <p>d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 e 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, anche nelle ipotesi di cui al sesto comma del predetto articolo 161 e al sesto comma del predetto articolo 182-bis;</p> <p>e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;</p> <p>f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;</p> <p>g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019;</p> <p>h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.</p> |

| | |
|---|---|
| Sospensione azioni cautelari o esecutive | L'articolo 6 tratta delle misure protettive. L'imprenditore, con l'istanza di nomina dell'esperto, o con successiva istanza può chiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti. Deve poi essere richiesta al tribunale la conferma o la modifica delle misure protettive. |
| Sospensione delle cause di scioglimento | Ai sensi dell'art. 8, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione. |
| Possibilità di transazione tributaria e previdenziale ex art. 182-ter l.f. | Previste dall'art. 14 delle premialità ridotte rispetto all'ipotesi della transazione ex art. 182-ter l.f., attivabile solo nell'ipotesi di ricorso all'accordo di ristrutturazione od al concordato preventivo. |
| Applicazione regola cramdown | Non esistono disposizioni specifiche. |
| Vantaggi fiscali | Art. 14 (misure premiali). Per le soluzioni discendenti dalla composizione negoziata (art. 11, c. 1, lettere a) e c)) è possibile prevedere un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Per le altre soluzioni (previste dai commi 2 e 3 dell'art. 11) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di composizione negoziata sono ridotti della metà. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-ter (sopravvenienze attive) e 101, comma 5 (perdite su crediti), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
| Prosecuzione attività aziendale | Ai sensi dell'art. 9, l'imprenditore, nel corso delle trattative, conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore. L'esperto quando ritiene che l'atto di amministrazione straordinaria o il pagamento non coerente possa arrecare pregiudizio ai creditori, segnala tale situazione all'imprenditore e all'organo di controllo; nel caso in cui, a seguito segnalazione, gli atti vengono compiuti, l'esperto può iscrivere il suo dissenso nei 10 giorni successivi nel registro imprese. Tale iscrizione è obbligatoria quando l'atto compiuto dall'imprenditore pregiudica l'interesse dei creditori. |
| Nuovi finanziamenti | Ai sensi dell'art. 10 il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può: - autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; - autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 13 del presente decreto a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. |

| | |
|---|--|
| Cessione dell'azienda | Ai sensi dell'art. 10 il tribunale - verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori - può autorizzare il trasferimento l'azienda senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. |
| Sorte dei contratti in corso di esecuzione | Art. 10, c. 2. L'esperto può invitare le parti a rideterminare , secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente. |
| Conservazione degli effetti | <p>Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18.</p> <p>Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.</p> <p>Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto n. 267 del 1942, se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.</p> <p>Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiute nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo. Nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14.</p> |

Accordo di ristrutturazione

| | |
|---|---|
| Normativa di riferimento | Art. 182-bis l.f, art. 182-ter l.f |
| A chi si presenta la domanda | La domanda va presentata al Tribunale competente (il tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza). |
| Oggetto della proposta | Ai sensi dell'art. 182-bis della l.f., l'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo entro 120 giorni dall'omologa o dalla loro successiva scadenza. |
| Requisiti soggettivi ed oggettivi | Impresa in stato di crisi. |
| Su grado di soddisfacimento e sulle modalità di pagamento dei creditori | Creditori con aderenti (privilegiati e non) entro 120 dall'omologa o dalla scadenza se successiva all'omologa. |
| Pagamento creditori progressi | Art. 182-quinquies, c. 7. Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti previsti dal quinto comma per il concordato in continuità (prestazioni attestate quali essenziali dal professionista incaricato) a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67. |
| Documentazione da produrre | Ai sensi dell'art. 182-bis l.f., l'imprenditore deve presentare la documentazione di cui all'articolo 161 l.f. [costituita, quindi, da: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore] unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei entro 120 dall'omologa o dalla successiva loro scadenza. |
| Sospensione azioni cautelati o esecutive | Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. |
| Sospensione delle cause di scioglimento | Art. 182-sexies. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. |
| Domanda con riserva di presentazione della documentazione completa che anticipa effetti protettivi | Possibile presentare domanda presso il tribunale competente una proposta di accordo ai sensi dell'art. 182-bis, comma 6, "depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma lettere a), b), c) e d), e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare". |

| | |
|---|--|
| Possibilità di transazione tributaria e previdenziale ex art. 182-ter l.f. | Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 dell'art. 182-ter anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis: Può, quindi, proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). |
| Applicazione regola cramdown | Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento. |
| Vantaggi fiscali | <p>Art. 88, c. 4-ter, TUIR. (Vantaggi per il debitore) Non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. [In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96.]</p> <p>Art. 101, c. 5, TUIR (perdite su crediti). Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p> |
| Prosecuzione attività aziendale | Di norma a tale strumento si ricorre proprio nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività di impresa. Potrebbe tuttavia essere sufficiente la continuità indiretta, con cessione o conferimento dell'azienda. Lo si rileva da alcune sentenze e dal fatto che nell'art. 182-septies (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa) una delle condizioni per l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano ad una categoria omogenea (per posizione giuridica ed interessi economici) di creditori che abbiano aderito al piano nella misura di almeno il 75% è costituita dalla circostanza che "l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta". |
| Nuovi finanziamenti | Art. 182-quater. Finanziamenti prededucibili possono essere erogati in esecuzione del piano (nuova finanza) o in funzione della negoziazione degli accordi (finanza ponte). Detti finanziamenti devono essere previsti dall'accordo di ristrutturazione e la prededuzione deve essere espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale omologa l'accordo. Art. 182-quinquies (finanziamenti erogati nel corso del procedimento). L'imprenditore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione , attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.. |
| Cessione dell'azienda | Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. |
| Sorte dei contratti in corso di esecuzione | Non esistono disposizioni specifiche. I contratti in corso restano validi. |

**Conservazione
degli effetti**

In caso di successivo fallimento, è prevista l'esenzione da revocatoria degli atti compiuti in sua esecuzione e da alcuni reati di bancarotta (preferenziale e semplice). Art. 217-bis l.f.. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.

Concordato preventivo

9

| | |
|--|--|
| Normativa di riferimento | Artt. 160 e seguenti lf, art. 182-ter |
| A chi si presenta la domanda | La domanda va presentata al Tribunale competente (il tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza). |
| Oggetto della proposta | Art. 160, c. 1. L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: <ul style="list-style-type: none"> a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. |
| Requisiti soggettivi ed oggettivi | Impresa in stato di crisi o anche di insolvenza. |
| Su grado di soddisfacimento e sulle modalità di pagamento dei creditori | Art. 160, c. 2. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis. |
| Pagamento creditori progressi | Art. 182-quinquies, c. 5. Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione. |
| Documentazione da produrre | Art. 161 - Il debitore deve presentare con il ricorso: <ul style="list-style-type: none"> a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. <p>Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.</p> <p>Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152.</p> |
| Sospensione azioni cautelari o esecutive | Art. 168 lf. Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore [al decreto] non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. |
| Sospensione delle cause di scioglimento | L'articolo 182-sexies Lf ("riduzione o perdita del capitale della società in crisi"), prevede che dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, fino all'omologa non si applicano gli articoli 2446 (commi 2/3) 2447, 2482-bis (commi 4/5/6) e 2482-ter del Codice civile riferiti alla riduzione del capitale per perdite e gli articoli 2484 (comma1, n. 4) e 2545-duodecies del Codice civile sulle cause di scioglimento della società. |

| | |
|---|---|
| Domanda con riserva di presentazione della documentazione completa che anticipa effetti protettivi | L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. La domanda di pre-concordato è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda "in bianco" alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. |
| Possibilità di transazione tributaria e previdenziale ex art. 182-ter l.f. | Art. 182-ter, c. 1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). |
| Applicazione regola cramdown | Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. |
| Vantaggi fiscali | Art. 88, c. 4-ter, TUIR. (Vantaggi per il debitore) Non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. [In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96.] Art. 101, c. 5, TUIR (perdite su crediti). Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. |
| Prosecuzione attività aziendale | Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni dell'art. 186-bis l.f. (concordato con continuità aziendale) |
| Nuovi finanziamenti | Art. 182-quater. Finanziamenti prededucibili possono essere erogati in esecuzione del piano (nuova finanza) o in funzione della predisposizione del piano o della negoziazione degli accordi (finanza ponte). Detti finanziamenti devono essere previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e la prededuzione deve essere espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato. Art. 182-quinquies (finanziamenti erogati nel corso del procedimento). L'imprenditore può chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. |
| Cessione dell'azienda | L'art. 182, co. 5, L.F. stabilisce che «alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108 ter in quanto compatibili», con la conseguenza che la disciplina generale sulla responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi l'azienda acquisita, prevista nell'art. 2560 c.c., verrà derogata anche nei casi di acquisto d'azienda nell'ambito di una procedura di concordato preventivo legalmente esperita. L'acquirente, salva diversa convenzione, non risponderà dei debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento. |

| | |
|---|--|
| Sorte dei contratti in corso di esecuzione | <p>Nel caso di concordato ai sensi dell'art. 186-bis l.f. (continuità). Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis l.f., i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Tali disposizioni si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.</p> |
| Conservazione degli effetti | <p>In caso di successivo fallimento, è prevista l'esenzione da revocatoria degli atti compiuti in sua esecuzione e da alcuni reati di bancarotta (preferenziale e semplice). Art. 217-bis l.f.. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.</p> |